

DCCXVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Congedi	29207
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2037)	29207
PRESIDENTE	29207
AUDISIO	29208, 29210, 29211
TORRETTA	29208, 29210, 29213, 29215
STAGNO D'ALCONTRES, <i>Relatore</i> 29209, 29211, 29214	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	29209, 29211, 29215, 29216
MICELI	29216
TONENGO	29216
Votazioni segrete	29211, 29217

La seduta comincia alle 11.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati La Pira, Manzini, Meda, Motolese, Murdaca, Murgia, Paganelli e Raimondi.
(*I congedi sono concessi*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51. (2037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sull'ammasso del frumento.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione.

Ai primi due articoli non sono stati proposti emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« È disposto l'ammasso del frumento di produzione nazionale 1951, fino alla concorrenza del contingente complessivo che sarà stabilito, all'inizio della campagna, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulla base del conferimento della campagna agraria 1949-50, determinerà i contingenti di grano da conferirsi in ogni provincia della Repubblica per l'annata agraria 1950-51.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

« I produttori agricoli conferiranno all'ammasso le quantità di prodotto stabilite a norma delle disposizioni contenute nella presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« In ciascuna provincia è istituito un Comitato per l'ammasso granario per contingente, presieduto dal prefetto e composto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore della sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del consorzio agrario provinciale, da un rappresentante delle singole associazioni sindacali e cooperative della provincia, nonché da un dottore in scienze agrarie designato dalla competente associazione provinciale, ove esista. Funziona da segretario del comitato un funzionario tecnico dell'Ispettorato agrario provinciale.

« Detto comitato provvederà, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) alla ripartizione, fra i singoli comuni della provincia, del contingente provinciale basandosi, di massima, sui conferimenti dell'annata agraria 1949-50;

b) alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori.

« Il prefetto, con suo decreto, renderà esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del presente articolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cremaschi Olindo, Audisio e Torretta hanno proposto di aggiungere al secondo comma, alinea a), dopo le parole: « annata agraria 1949-50 », le parole: « tenendo conto dell'eventuale minore produzione »; e, dopo l'alinea b) del secondo comma, il seguente periodo:

« Nei casi di conduzione del fondo a mezzadria o a compartecipazione, alle parti deve essere assicurata la disponibilità della propria quota ».

AUDISIO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Vorrei che la Commissione tenesse presente l'andamento dell'annata agraria in corso. Si è verificata una maggiore umidità del grano, il cui peso specifico è generalmente inferiore a quello degli anni passati.

Non vorrei quindi che l'eventuale minore produzione dei singoli coltivatori diretti non fosse tenuta presente al momento della ripartizione.

È a titolo quasi di raccomandazione che abbiamo presentato il nostro primo emendamento. Quanto al secondo, mi sembra che ieri l'onorevole ministro, nella sua esposizione, abbia già fatto un accenno a questo argomento.

Noi firmatari dell'emendamento riterremo opportuno introdurre questa precisazione per evitare il ripetersi di inconvenienti accaduti in passato in talune zone.

Ella sa, onorevole ministro, per la sua esperienza, che nella interpretazione e nella applicazione delle norme molte volte vi sono delle contraddizioni, sì che talvolta l'interpretazione di una norma genera degli inconvenienti. Per evitare appunto ciò, noi raccomanderebbe una maggiore chiarezza nella esposizione della norma, che non verrebbe a spostare nulla della formulazione definitiva dell'articolo 3, ma che darebbe una maggiore precisazione alla materia.

Credo che queste poche parole siano sufficienti per chiarire le intenzioni che ci hanno mossi nel presentare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Torretta, Audisio e Cremaschi Olindo hanno proposto di aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Il comitato provinciale nomina nel suo seno una commissione di contestazione della quale saranno chiamati a far parte anche rappresentanti delle categorie interessate, per le questioni attinenti all'impurità, all'umidità, al peso ettolitrico, ecc. ».

L'onorevole Torretta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TORRETTA. Ho creduto opportuno suggerire la costituzione di una commissione di contestazione, che abbia l'incarico di intervenire per dirimere le divergenze che possono sorgere tra il produttore al momento della consegna e l'ente ammassatore. È l'esperienza che ce ne dà motivo, in quanto nelle annate precedenti si sono verificati dei fatti incresciosi; e d'altronde, lasciare all'ente ammassatore il giudizio sulle caratteristiche del prodotto, ci pare cosa non giusta. Possono ancora ripetersi i suaccennati fatti incresciosi. Però non è detto che il torto sia sempre dalla parte dell'ente ammassatore: noi sappiamo che spesso anche il contadino che viene all'ammasso ritiene che il proprio prodotto sia di qualità eccellente, e non vuol sentire ragioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

Ora, allo scopo di evitare contestazioni e incidenti ho creduto opportuno suggerire la costituzione di una commissione che dovrebbe giudicare imparzialmente sulla purezza del grano, sulla sua umidità, sul peso ettolitrico, sul momento opportuno della consegna, sul pagamento e su altre questioni ancora.

Chi dovrebbe nominare questa commissione? Io penso che debba essere il comitato provinciale di cui ai primi commi dell'articolo 3, il quale comitato dovrebbe procedere alla nomina della commissione, chiamandovi a far parte anche i rappresentanti dei contadini, magari attraverso le proprie organizzazioni.

Raccomando questo comma aggiuntivo alla Camera, ritenendo che, procedendo in questa maniera, si possano appianare parecchie questioni che possono intervenire al momento della consegna all'ammasso.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

STAGNO D'ALCONTRES, Relatore. La Commissione è contraria al primo emendamento, in quanto è implicito che nella determinazione del contingente dovrà essere tenuto conto della eventuale minore produzione e dell'andamento stagionale. D'altra parte, circa la deficienza di peso specifico, cui si riferiva l'onorevole Audisio, la Camera ha approvato l'ordine del giorno Burato, che tende a creare uno stato di fatto che tenga effettivamente conto dell'andamento stagionale.

La Commissione è altresì contraria al secondo emendamento, che reputa superfluo, in quanto è evidente che tanto il proprietario, il concedente, quanto il mezzadro e il partecipante hanno, all'atto stesso della trebbiatura, la piena proprietà della loro quota e quindi l'assoluta disponibilità.

La Commissione non ritiene, del pari, di essere favorevole al terzo emendamento, riguardante la costituzione di una commissione che dovrebbe dirimere eventuali controversie fra conferente ed ente ammassatore, poiché si tratta di contestazioni che potranno essere evitate, se da parte del ministero dell'agricoltura verranno emanate, in sede di applicazione, disposizioni precise, tendenti ad impedire che si possa uscire da quelli che sono i normali canoni di interpretazione per la valutazione delle qualità merceologiche del frumento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo ritiene superflui i tre emendamenti: l'accoglimento non farebbe che rinviare al Senato il disegno di legge, ritardando l'inizio dell'ammasso, con danno considerevole dei produttori.

Non v'è niente di nuovo nei tre emendamenti proposti; quanto è in essi detto risponde già alla pratica attuale.

Ho già detto ieri che, in fondo, la elasticità dell'ammasso, dato che non v'è una cifra prefissata, permette di adeguare i quantitativi provinciali e quindi anche quelli comunali e individuali all'effettiva produzione della provincia, così come si è sempre fatto. Il riferimento all'annata precedente è soltanto indicativo, non tassativo; il che ha fatto sì che, secondo le notizie pervenute sulla produzione, noi abbiamo ridotto o aumentato i contingenti delle singole province, anche aderendo ai desideri espressi dagli interessati: noi abbiamo accolto e accoglieremo richieste di riduzione o di aumento del contingente provinciale.

Pertanto, sono disposto ad accettare come raccomandazione un ordine del giorno formulato nel senso conforme alla prassi.

In quanto al contenuto del secondo emendamento, ho voluto controllare, attraverso nostri ispettori, quella che è la pratica in fatto, a parte la questione di diritto, nell'applicazione delle norme di ammasso. Per esempio, in Toscana, regione per eccellenza di conduzione a mezzadria, i mezzadri conferiscono per il 95 per cento in proprio nome; solo pochi mezzadri consentono volontariamente che il proprietario conferisca anche per conto loro. Su questo punto non vi è stato mai nessun dubbio; se ci fossero contestazioni individuali, noi le risolveremmo in base al principio di diritto: cioè, ha diritto a conferire il proprietario del prodotto e quindi, come tale, il mezzadro per la sua quota.

Le contestazioni sulle qualità del grano, di solito, sono ridotte al minimo, perché al momento in cui il grano è conferito si fa la determinazione del peso specifico, delle impurità e anche dell'umidità e il conferente ha diritto ad un campione del suo grano e di reclamare al comitato provinciale, che decide. Tuttavia, il conferente ha ancora diritto di reclamare al Ministero, che in ultimo grado decide sulla qualità e sul prezzo del grano. Quindi, attraverso questo sistema il conferente è assolutamente tutelato.

Se la Camera desiderasse che in seno al comitato provinciale, nel quale sono tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

si istituisca un sottocomitato, io sarei disposto a dare assicurazioni in questo senso.

Pertanto questi emendamenti sono superati dalla situazione di fatto e dall'applicazione della legge, mentre l'ultimo emendamento può essere superato da eventuali istruzioni che io potrei emanare. Per questi motivi invito la Camera a respingere le proposte di emendamento, che — se approvate — farebbero perdere del tempo prezioso, perché la legge dovrebbe tornare nuovamente al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Audisio, mantiene i suoi emendamenti?

AUDISIO. Dopo queste esplicite dichiarazioni del ministro, che ci tranquillizzano in merito a questioni che tanto preoccupano le categorie di lavoratori della terra di cui ci occupiamo, ritiro i primi due emendamenti, dichiarandomi soddisfatto dell'accettazione di essi a titolo di raccomandazione da parte dell'onorevole ministro.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, di cui l'onorevole Torretta è primo firmatario ed io sono confirmatario, ritengo che l'emendamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno che l'onorevole rappresentante del Governo potrebbe accettare a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Torretta?

TORRETTA. Concordo con il collega Audisio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Audisio, Torretta e Cremaschi Olindo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo (3-bis):

« Per i contingenti sino a 20 quintali viene stabilito l'ammasso volontario, con le stesse agevolazioni creditizie, tributarie e legali previste per l'ammasso per contingente e con garanzia che il prezzo del grano sarà uguale a quello stabilito per il medesimo ».

L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AUDISIO. Il nostro emendamento risponde ad una esigenza che non è sfuggita al relatore, né al ministro, né agli oratori intervenuti nella discussione su questo disegno di legge. D'altra parte, è stato detto ieri che per i piccoli produttori coltivatori diretti questo disegno di legge non prevede alcuna specifica tutela. Vi sono, è vero, le raccomandazioni, dirò così, umane dell'onorevole relatore al ministro, ma non si va oltre.

Ora, poiché tutto dovrebbe effettuarsi attraverso l'emanazione di circolari diramate dal Ministero dell'agricoltura, noi pensiamo che, appunto tenendo conto della sensibilità che il relatore ha voluto dimostrare con le sue parole, e poiché nel testo della legge non è detto esplicitamente — come sarebbe stato, a mio modesto avviso, necessario — che l'ammasso per contingente quest'anno è obbligatorio, a differenza di quanto era stato stabilito per la decorsa annata granaria, sarebbe oltremodo opportuno che venisse preso in seria considerazione il disposto contenuto nell'articolo 3-bis da noi proposto, salvo — beninteso — tutto quanto è disposto nell'articolo 7 e che non contrasta affatto con la formulazione di questo articolo aggiuntivo.

Il nostro emendamento si ispira al concetto della tutela della piccola produzione. Onorevole relatore, noi sottoscriviamo in pieno il passo conclusivo della sua relazione, laddove riafferma la necessità della « tutela della produzione agricola, specie della piccola ». Ma bisogna concretare tale tutela e non esprimerla soltanto in termini platonici.

Nel presentare questo emendamento mi sono ispirato soprattutto alla struttura della conduzione agraria delle province di Alessandria, Asti, Torino e Cuneo, nelle quali è per i sette decimi prevalente la piccola e media proprietà.

Lasciare a tali produttori la disponibilità del grano per i contingenti fino a 20 quintali, significa dare una certa soddisfazione economica ai coltivatori diretti, i quali potranno optare per la consegna all'ammasso solo quando il prezzo di mercato fosse inferiore a quello stabilito dal Governo.

Pertanto la preoccupazione in tale senso, come esprime il relatore, e cioè che il prezzo di mercato sia sempre inferiore a quello dell'ammasso, almeno per quanto concerne la mia provincia, non ha ragione di sussistere, perché consultando il *Bollettino della camera di commercio*, si rileva che l'andamento dei prezzi del grano non denota un pericolo di perdita per questi piccoli produttori, qualora non consegnassero il grano all'ammasso, ma certamente essi avrebbero una convenienza economica se si lasciasse a loro completa disposizione un determinato quantitativo di grano.

Ho portato qui alcune pagine del bollettino, per metterle eventualmente a disposizione della Commissione, dalle quali si rilevano le seguenti cifre: dall'ottobre 1950 al marzo 1951 (ho scelto un semestre che è il meno pericoloso per le grandi oscillazioni dei

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

prezzi) si è passati attraverso a questi prezzi minimi mensili da lire 6520 al quintale, a lire 6619 e progressivamente nei rispettivi mesi a 6650, 6738 e 6875. Quindi, si darebbe a questi piccoli produttori la possibilità di disporre di un quantitativo di grano che permetterebbe loro di guadagnare qualche cosa di più. (*Interruzione del deputato Bonino*). Questi sono i prezzi di mercato. Il contadino che va al mercato un mese dopo e sa che può guadagnare sulla vendita del grano 300 lire in più, non può fare tanti ragionamenti e tanti calcoli.

In taluni casi i contadini si fanno persino prestare il grano per avere la possibilità di manovrare e poter guadagnare qualche cosa in più sul prezzo, onde compensarsi delle molte perdite che la politica governativa infligge loro.

CIMENTI. È un'utopia!

AUDISIO. Noi chiediamo, dunque, che per i contingenti sino a 20 quintali venga stabilito l'ammasso volontario con le stesse agevolazioni creditizie, tributarie e legali previste per l'ammasso per contingente e con la garanzia che il prezzo del grano sarà uguale a quello stabilito per il medesimo. L'onorevole ministro mi fa capire che queste sono cose ovvie, ma sarebbe necessario che qualche volta i rappresentanti del Governo venissero a sincerarsi, nelle nostre zone, quali siano le condizioni di vita e di lavoro dei contadini. Io credo che l'onorevole Tonengo e l'onorevole Scotti siano d'accordo su quanto noi chiediamo. Quando si dice che l'ammasso è volontario s'intende che è lasciato a disposizione del piccolo coltivatore diretto un determinato quantitativo di grano. Noi riteniamo di fare cosa saggia nel proporre il nostro emendamento e ci associamo alle raccomandazioni espresse dall'onorevole relatore di non lasciare tutto alla buona fede, ma di stabilire in una norma di legge questo principio che risponde ad un criterio di democrazia e di giustizia sociale. Noi riteniamo che se anche con l'approvazione del nostro articolo aggiuntivo il disegno di legge dovesse tornare al Senato, il ritardo sarà compensato dalla eliminazione di questo inconveniente nell'interesse di larga parte dei produttori italiani, i quali si può dire, fanno assegnamento su questo piccolo margine per poter far fronte alle tasse e ai loro impegni che di giorno in giorno aumentano sempre più. In considerazione del fatto che avete spezzato talvolta delle lance (sia pure a parole) a favore di questa categoria di lavoratori, vogliamo sperare che voi accoglierete il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 3-bis?

STAGNO D'ALCONTRES, *Relatore*. La Commissione è contraria, perché ritiene che la legge già risponda, nell'articolo 7, alla richiesta avanzata per i contingenti sino a 20 quintali.

Inoltre, poiché l'onorevole Audisio ha fatto riferimento alle raccomandazioni da me rivolte al ministro, io mi permetto di fargli presente che le disposizioni da me richiamate danno la facoltà di poter conferire all'ammasso. Difatti, la legge dice che i produttori di frumento, singoli o associati, che abbiano conferito fino a 5 quintali sono ammessi al conferimento, cioè hanno la facoltà di poter conferire o non; e inoltre la legge dice che i produttori sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito, cioè si tratta di una facoltà che essi hanno, non di un obbligo di dover conferire.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 3-bis?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli elementi fornitici dall'onorevole Audisio (del quale riconosco la passione per i piccoli produttori) mi convincono che un ammasso di questo genere sarebbe contro i piccoli produttori, perché la differenza di prezzo tra l'inizio della campagna e il mese di marzo è talmente piccola che non copre le spese di magazzino, i cali e gli interessi. Noi finiremo per illudere la gente, mentre non vogliamo illuderla.

Inoltre, riferendomi a quanto ha detto il relatore, assicuro che, essendo fatto l'ammasso di quest'anno sulla base di quello dell'anno scorso, sarà applicata la disposizione dell'anno scorso.

Il Governo, quindi, è contrario all'articolo 3-bis.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Audisio, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

AUDISIO. Sì, signor Presidente, e chiedo su di esso lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo 3-bis proposto dagli onorevoli Audisio, Torretta e Cremaschi Olindo:

« Per i contingenti sino a 20 quintali viene stabilito l'ammasso volontario, con le stesse

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

agevolazioni creditizie, tributarie e legali previste per l'ammasso per contingente e con garanzia che il prezzo del grano sarà uguale a quello stabilito per il medesimo ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	364
Maggioranza	183
Voti favorevoli	151
Voti contrari	213

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazzoli — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonino — Bontade Margherita — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carron — Cartia — Casoni — Cassiani — Castellarin — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Cessi — Chatrion — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Ciufoli — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo,

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Floreanini Della Porta Gissella — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leonetti — Liguori — Lizieri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Matteotti Carlo — Maxia — Mazzali — Melis — Melloni Mario — Menotti — Mesinetti — Miceli — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Paolucci — Parente — Pavan — Pelosi — Pessi — Petrone — Petrucci — Piasenti Piaride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignano — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Pugliese

Quarello — Quintieri.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Regio D'Acì — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Rosselli — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sallis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Sansone — Santi — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Sodano — Spallone — Spoleti — Stagno D'Alcontres — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Borsellino.

Caiati — Cappi — Cappugi — Cara — Cecconi — Codacci Pisanelli.

De Caro Gerardo.

Girolami.

La Pira — Lettieri.

Mastino del Rio — Meda — Morelli — Mordaca — Murgia.

Paganelli — Palenzona — Pastore — Pertusio — Ponti.

Raimondi.

Sammartino — Sampietro Giovanni — Spiazzi.

Truzzi.

Vigo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 4.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente, ed

avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvederà, entro 8 giorni dalla data del decreto prefettizio, alla ripartizione del contingente stabilito per ciascun comune tra i singoli produttori ed alla notifica agli interessati della quantità di prodotto, che ciascuno di essi confèrirà ai granai del popolo.

« Entro 15 giorni da tale notifica, gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso, ove l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvederà, con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche del grano da ammassare, nonché a fissare le modalità e i termini di consegna e di pagamento dello stesso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Torretta, Audisio e Cremaschi Olindo hanno proposto il seguente articolo 5-bis:

« Ai coltivatori diretti verrà assegnato un premio di produzione da calcolarsi in ragione del 10 per cento sul prezzo al quintale stabilito ».

L'onorevole Torretta ha facoltà di illustrarlo.

TORRETTA. Noi dobbiamo cercare di dare un premio di produzione o, diciamo pure, un premio di incoraggiamento ai piccoli contadini, ai coltivatori diretti che vanno a portare il grano all'ammasso; e dobbiamo considerare la situazione in cui costoro si trovano. L'aumentato costo della vita ha raggiunto, al pari di tutte le altre categorie, anche questa categoria. L'aumentato prezzo dei prodotti industriali grava sul bilancio familiare dei contadini e non trova riscontro nell'aumento del prezzo nella loro produzione. Qualsiasi genere di produzione agricola, dal vino alla frutta e alla verdura, non ha avuto degli aumenti, anzi, in certi casi, ha subito delle diminuzioni.

Ora, il Governo ha fissato anche il prezzo del grano per la consegna all'ammasso nella stessa misura dell'anno scorso, senza tener conto delle variazioni intervenute negli altri

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

settori dell'economia. Io voglio tener calcolo delle ragioni addotte dal ministro per mantenere il prezzo del grano a tale quota, specialmente quando il ministro si riferisce alla difesa del consumatore; ma d'altra parte non dobbiamo dimenticare di fare una discriminazione tra il reddito che serve al lavoratore per provvedere al fabbisogno suo e della sua famiglia, e il reddito che va a costituire o ad aumentare il capitale. Non dobbiamo e non possiamo mettere il piccolo e medio proprietario, il piccolo conduttore allo stesso livello del grande agrario.

Dobbiamo, poi, considerare, fra le due categorie di produttori del frumento, la differenza del costo di produzione, che è ben più alto per i piccoli e per i medi; alto costo di produzione che deriva da una insufficienza o debolezza di attrezzatura nel confronto del grande produttore (insufficienza di mezzi finanziari per l'acquisto di concimi e maggior costo di essi, perché il piccolo contadino li può acquistare solo a piccole partite, il che comporta anche un maggior costo di trasporto, ecc.).

Ancora: il prodotto stesso subisce un maggior consumo per il fatto dello spezzettamento della proprietà in piccoli poderi distanti l'uno dall'altro. Sia nel raccogliere sia nel trasportare il grano si determina un sensibile maggior consumo (che non si determina invece compiendo le stesse operazioni nel grande podere), nonché un maggior costo, poi, per il trasporto al magazzino di ammasso. Anche ieri l'onorevole Alessandro Scotti faceva cenno al fatto che vi sono piccoli contadini che distano chilometri e chilometri dal magazzino di ammasso e che per potervi recare devono impiegare anche una intera giornata. Tutto questo influisce sul costo di produzione del loro prodotto; senza calcolare poi la tassazione su ogni appezzamento di terra, che è portata al massimo, a differenza di quanto avviene per la tassazione della grande proprietà.

Si potrebbe obiettare: dove trovare il 10 per cento da dare in più come premio di incoraggiamento ai piccoli contadini coltivatori diretti? Ieri l'onorevole ministro ha detto che il costo di gestione è ridotto al minimo e che anche le banche percepiscono appena il sufficiente per le spese di operazione. Io credo, invece, che sia ancora possibile tagliare le unghie sia alla Federconsorzi che alle banche.

Sempre ieri l'onorevole Alessandro Scotti ha fatto presente alla Camera la situazione che si va determinando presso la piccola proprietà. È il grave fenomeno dello sfollamento.

Perché avviene questo fenomeno? Perché il contadino lascia la propria terra a cui era legato da una tradizionale affezione? Lo fa perché vede che il suo lavoro, il suo sudore, la sua operosità non gli procurano più una sufficiente retribuzione, e nemmeno la possibilità di vita. Perciò è costretto ad andarsene verso la città.

Noi dobbiamo dare al contadino la persuasione che il Governo e la nazione tengono in seria considerazione la sua alta funzione sociale. Perciò noi dobbiamo intervenire anche attraverso un provvedimento che riconosca i suoi meriti. Io lo chiedo, a nome dei coltivatori diretti, piccoli e medi contadini, sotto forma di premio di incoraggiamento alla produzione. Pertanto raccomando alla Camera di voler approvare questo mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE Qual'è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 5-bis?

STAGNO D'ALCONTRES, Relatore. La Commissione è convinta che bisogna andare incontro, per quanto è possibile, ai coltivatori diretti; essa tuttavia rileva come la dizione « coltivatori diretti » non abbia ancora ricevuto una precisa definizione e regolamentazione da parte della legge, e come quindi si presterebbe a interpretazioni che potrebbero favorire la speculazione di medi e grossi proprietari.

Dal pari la Commissione non può non rilevare che questo premio alla produzione in ragione del 10 per cento sul prezzo al quintale comporterebbe un onere finanziario non precisamente stabilito. Perché è vero che il prezzo unitario del grano è stabilito sulla base di 6250 per il tenero e sulla base di 7500 per il duro; il prezzo del grano è però suscettibile di oscillazioni che sono in dipendenza del suo peso specifico. Ora, non potendosi determinare *a priori* con precisione l'onere cui si andrebbe incontro approvando l'articolo 5-bis, la Commissione non ritiene che il mezzo indicato dall'onorevole Torretta sia sufficiente a provvedere a questo ulteriore onere, trattandosi, come dicevo, di onere indeterminato.

L'onorevole Torretta ha poi fatto cenno al maggior costo di produzione del grano, per i coltivatori diretti. Ma penso che, forse, le osservazioni fatte dall'onorevole Torretta possano riferirsi più facilmente ai piccoli coltivatori diretti, anziché alla categoria generica dei coltivatori diretti. D'altra parte, dato l'andamento stagionale di quest'anno e data la notevole quantità di grano affetta da « allettamento » che vi è in moltissime zone, penso

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

che in quelle zone dove il grano è allettato sia impossibile procedere alla trebbiatura meccanica, ma occorra ricorrere alla trebbiatura a mano, che è uguale, come costo, sia per i piccoli che per i medi e grossi proprietari, trattandosi sempre di operazioni manuali.

Per questi motivi, la Commissione è contraria all'articolo 5-bis.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Torretta ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro dell'agricoltura a disporre che le commissioni previste dall'articolo 3 della legge sull'ammasso del frumento 1951, nominino nel loro seno una sottocommissione, nella quale siano rappresentate le categorie interessate, chiamata a decidere sulle eventuali contestazioni in materia attinente alla impurità, alla umidità, al peso specifico, ecc. del frumento conferito ».

Qual'è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 5-bis e su questo ordine del giorno ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al parere espresso dall'onorevole relatore, anche perché l'articolo 5-bis imporrebbe degli oneri finanziari assai rilevanti e porterebbe un aggravio, nella gestione del grano, di portata difficilmente precisabile in questo momento, con un conseguente aumento del prezzo del grano e del prezzo del pane. In secondo luogo la norma creerebbe delle complicazioni, perché non sarebbe facile stabilire quali siano i veri coltivatori diretti e i loro conferimenti; non solo, ma potrebbe dar luogo anche a frodi vere e proprie in danno dello Stato e, quindi, dei consumatori.

Perciò, questo articolo 5-bis, che modifica quella che è stata sempre la struttura dell'ammasso da 15 anni a questa parte (è la prima volta che viene chiesta questa differenza di prezzo), sconvolgerebbe tutto il sistema.

Il Governo accetta invece l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Torretta, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TORRETTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Torretta:

« Ai coltivatori diretti verrà assegnato un premio di produzione da calcolarsi in ragione

del 10 per cento sul prezzo al quintale stabilito ».

(Non è approvato).

Onorevole Torretta, il suo ordine del giorno è stato accettato dal Governo. Insiste per la votazione ?

TORRETTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 6.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Per l'ammasso granario per contingente disposto con la presente legge sono richiamate in vigore le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Le anticipazioni sul grano conferito volontariamente dagli agricoltori per la vendita collettiva, nonché i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario gestito dai consorzi agrari provinciali e dalle cooperative agricole legalmente costituite e loro associazioni provinciali, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal numero 2 dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

« Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario del grano, sono accordate le stesse agevolazioni tributarie già previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda pari nel minimo a due volte e nel massimo a cinque volte il valore del quantitativo di grano al quale la contravvenzione si riferisce ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

MICELI. È proprio il contenuto dell'articolo 8 a determinare il nostro dissenso sostanziale e a farci votare contro la legge.

L'articolo 8 infatti stabilisce delle sanzioni contro coloro che non conferiranno all'ammasso; quindi trasforma l'ammasso per contingente da facoltativo e volontario in obbligatorio.

Non ricorderò alla Camera le ragioni che sono state da noi addotte ieri contro l'ammasso obbligatorio. Voglio semplicemente precisare la nostra posizione relativamente all'accusa che ci ha rivolto il ministro di essere contrari all'ammasso obbligatorio perché desideriamo che il nostro paese rimanga senza scorte granarie; e voglio altresì confermare e documentare la falsità di questa affermazione del ministro, come è mio solito, con dei numeri.

Noi, l'anno scorso, siamo partiti con 5.691.000 quintali di scorte, e abbiamo avuto 15.210.000 quintali di ammasso volontario (perché l'anno scorso l'ammasso era tale). In totale quindi abbiamo avuto una disponibilità, tra scorte e ammasso, di 21.120.000 quintali. Abbiamo importato dall'estero 16.455.000 quintali, cosicché abbiamo avuto una disponibilità totale nell'annata, fino al 31 luglio di quest'anno, di 37.356.000 quintali. Sono stati consegnati dagli ammassi ai molini 27.014.000 quintali: abbiamo così al 31 luglio 1951 una scorta residua di 10.262.000 quintali.

Con la nostra proposta di rendere l'ammasso volontario vogliamo noi annullare o decurtare questa scorta? Io sostengo di no. Le previsioni, che non sono soltanto nostre ma sono degli uffici dello stesso Ministero, sono per questa annata le seguenti.

Partiamo dai 10.262.000 quintali di scorte, prevediamo di ammassare volontariamente (e mi fermerò su questa seconda parola) 15.750.000 quintali...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chi glielo dice?

MICELI. Glielo dimostrerò in seguito. Abbiamo quindi 26.012.000 quintali. Importazioni previste, non da me ma dallo stesso Ministero: 21 milioni di quintali. Andremo quindi a 47.012.000 quintali di disponibilità.

Quest'anno il Ministero e i competenti uffici prevedono di consegnare ai molini, invece che 27 milioni di quintali, 36.012.000, perché la diminuita produzione fa diminuire la disponibilità al mercato libero. Quindi, anche con le stesse previsioni del ministro, noi avremo 11 milioni di quintali di scorta: differenza fra 47.012.000 di entrate e 36.012.000 di consegne ai molini. Realizzeremo in tale modo

non un annullamento, ma addirittura un aumento delle scorte rispetto all'anno scorso.

« Tutto questo presuppone che l'ammasso frutti 15 milioni e 750 mila quintali », si preparerà ad obiettare il ministro; ma la cosa è tutt'altro che sicura ed è appunto per ciò che viene stabilita l'obbligatorietà dell'ammasso. Senonché, è facile rispondere che una previsione favorevole è più che legittima, tanto più che, come lo stesso ministro ha riferito, i prezzi attualmente correnti sul mercato libero — e questo è il momento più propizio per una osservazione del genere — sono inferiori ai prezzi di ammasso: per cui i produttori saranno portati a conferire anche per ragioni economiche.

Ciò precisato, anche prendendo come base le stesse dichiarazioni del ministro, credo dimostrata la inutilità della obbligatorietà dell'ammasso, obbligatorietà che segna un primo passo verso una politica di guerra, tanto più grave in quanto si riferisce ad un solo prodotto e, conseguentemente, determina uno squilibrio nell'agricoltura. Riteniamo pertanto che la Camera debba votare contro questo articolo 8, così come contro ci prepariamo a votare noi dell'opposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, testé letto.

(È approvato).

Comunico che gli onorevoli Tonengo e Calgagno hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera chiede che il Governo dia disposizioni agli uffici dipendenti perché i trasporti effettuati con carri agricoli per l'ammasso del grano non comportino l'obbligo all'agricoltore del pagamento della tassa di circolazione ».

Qual'è il parere del Governo su di esso?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo lo accetta, sempre che si intenda che i carri agricoli devono essere necessariamente muniti del bollo ridotto.

PRESIDENTE. Onorevole Tonengo, insiste per la votazione?

TONENGO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51 » (*Approvato dal Senato*). (2037).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CHIOSTERGI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	382
Maggioranza	192
Voti favorevoli	234
Voti contrari	148

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boldrini — Bonino — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottai — Bruno — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Cartia — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chieffi —

Chini Cocoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Colasanto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donati — Donatini — Ducci.

Ermioni.

Fabriani — Failla — Fanfani — Faralli — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giordani — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi.

La Malfa — La Marca — Larussa — Latore — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malvestiti — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mattarella — Mazzali — Melis — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Montelatichi — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Murdaca.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1951

Nasi — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Parente — Pavan — Pecoraro — Pella — Pelosi — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivero — Roasio — Rocchetti — Rosselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Saija — Sailis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Taviani — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo —

Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Borsellino.

Caiati — Cappi — Cappugi — Cara — Cecconi — Codacci Pisanelli.

De Caro Gerardo.

Girolami.

La Pira — Lettieri.

Mastino del Rio — Meda — Morelli — Murgia.

Paganelli — Palenzona — Pastore — Pertusio — Ponti.

Raimondi.

Sammartino — Sampietro Giovanni — Spiazzi.

Truzzi.

Vigo.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI